

DOCT. PAOLO APONTE
NOTAIO
VIA PONTE DI TAPPIA, 47
Tel 5525845 - NAPOLI

Repertorio n.5055

Raccolta n.1827

CONTRATTO DI LOCAZIONE ULTRANOVENNALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il tre dicembre millenovecentonovantanove,

- 3 dicembre 1999 -

in Napoli al corso Umberto primo n. 1 presso l'Università di Napoli Federico II.

Innanzi a me PAOLO APONTE, notaio iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla via Ponte di Tappia n. 47, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato, d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SI COSTITUISCONO

-- La "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II", con sede in Napoli Corso Umberto I codice fiscale e partita IVA 00876220633,

in persona del Rettore e Legale Rappresentante TESSITORE FULVIO, docente universitario, nato a Napoli il 10 maggio 1937, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, autorizzato a quest'atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 1999, che in copia autentica si allega con la lettera "A";

-- la società "CEINGE - BIOTECNOLOGIE AVANZATE s. c. a r.l.", con sede in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5 presso il Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al n. 1560/1984, codice fiscale e partita IVA 04378020632,

in persona di SALVATORE (cognome) FRANCESCO (nome), professore universitario, nato a Napoli il 22 aprile 1934, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 1999, che in estratto autentico si allega con la lettera "B".

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, i quali preliminarmente

DICHIARANO

- A -

In attuazione dei propri scopi il "CEINGE" ha in programma la costruzione di un complesso edilizio, nell'area della Regione Campania, destinato al Centro per il potenziamento delle strutture di ricerca nel campo della biologia molecolare e della genetica molecolare, fruendo delle agevolazioni finanziarie previste dal "Progetto Speciale Ricerca Scientifica" elaborato dal C.I.P.E. in esecuzione dell'articolo 8 della legge 183/76, giusta la delibera in data 20 luglio 1979 e nella qualità di concessionario - dapprima - dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, giusta delibere n. 9945 del Commissario di Governo per l'Intervento Straor-

REGISTRATO A NAPOLI

il 20.12.1999

al N. A/21944

con L. 150.000

di cui per INVIM L. *



dinario nel Mezzogiorno (15 luglio 1986) e n. 3766 del Comitato di Gestione dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (27 maggio 1987), e - successivamente del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), che ha destinato alla realizzazione del Centro suddetto i precedenti fondi di concessione con D.M. n.832 del 30 luglio 1999.

- B -

Per la localizzazione del centro è stata scelta un'area (ampiamente descritta nel prosieguo) di proprietà dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", posta in Napoli nell'ambito del polo universitario di "Cappella dei Cangiani"; tale localizzazione trova la sua ragion d'essere nella possibilità di un più proficuo collegamento con le strutture universitarie preesistenti nella zona.

- C -

Il "CEINGE" ha acquisito, a seguito della risoluzione dell'originario appalto, chiuso con un lodo arbitrale del 29 settembre 1994, la disponibilità del progetto esecutivo aggiornato del centro da sorgere sull'area innanzi indicata, avendo già invitato, in data 10 giugno 1992, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", a richiedere l'accertamento di conformità di tale progetto aggiornato alle previsioni degli strumenti urbanistici per la zona nel cui ambito ricade l'area; quanto innanzi sulla base delle procedure speciali dettate per le opere di competenza dello Stato e delle Amministrazioni Statali.

- D -

L'Università degli studi di Napoli "Federico II", con delibera in data 8 febbraio 1993 n. 9 (nove), ha approvato in via amministrativa il progetto esecutivo aggiornato ed ha inoltrato richiesta al Ministero dei LL.PP., il quale, sentiti i pareri dei competenti organi Comunali e Regionali, ha espresso parere favorevole per la conformità urbanistica del progetto, autorizzando l'esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 81, 3° comma, del D.P.R. 616/1977.

- E -

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" aveva già concesso in locazione trentennale il suddetto suolo al CEINGE con contratto del 21 giugno 1988 del notaio Sabatino Santangelo di Napoli, ivi registrato l'8 luglio 1988 al n. 16506 e trascritto il 13 luglio 1988 ai nn. 16256/10784.

- F -

la Regione Campania con delibera di G.R. n. 6146 del 19 ottobre 1999 ha concesso al CEINGE un contributo CEE a valere sul P.O.FESR annualità 97, ad integrazione dei fondi nazionali, per la realizzazione del Centro secondo il progetto esecutivo aggiornato, richiedendo un vincolo di destinazione almeno ventennale dell'edificio a costruirsi a Centro di Ricerca.

Sulla base di tutto quanto precede, gli intervenuti

CONVENGONO

- Articolo 1 -

RISOLUZIONE

La "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II" e la società "CEINGE - BIOTECNOLOGIE AVANZATE s. c. a r.l.", ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile, risolvono per mutuo consenso il contratto di locazione trentennale stipulato con atto del 21 giugno 1988 del notaio Sabatino Santangelo di Napoli, ivi registrato l'8 luglio 1988 al n. 16506 e trascritto il 13 luglio 1988 ai nn. 16256/10784.

La risoluzione ha effetto da oggi.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli Prima, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, ad annotare quest'atto in margine alla trascrizione nn. 16256/10784 del 13 luglio 1988 innanzi indicata.

ARTICOLO 2

LOCAZIONE

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" concede in locazione al CEINGE - Biotecnologie Avanzate s.c. a r.l., che accetta, il suolo in Napoli, località "Cappella dei Cangiani", esteso circa 17.000 (diciassettemila) metri quadrati, con sovrastante piccolo fabbricato rurale; il tutto nell'insieme confinante:

-- a nord: con la Strada Comunale Santa Croce attualmente indicata anche con il toponimo di Strada Comunale Margherita;

-- ad est: con proprietà Buonocore/Capuzzo e del Gaudio (p.lla 36 del foglio 50 del N.C.T. e/o 60, stesso foglio, del N.C.E.U.);

-- a sud: con altro suolo di proprietà della stessa "Università degli Studi di Napoli "Federico II" (porzione delle particelle 38 e 60 del foglio 50 del N.C.T.);

-- ad ovest: ancora con suolo della Università degli Studi di Napoli "Federico II" (porzione della particella 35 stesso foglio).

Il suolo costituisce nel Nuovo Catasto Terreni di Napoli, sezione Chiaiano, località "Cappella dei Cangiani", le particelle 34, 35 (porzione), 38 (porzione) e 60 (porzione) del foglio 50.

Ai fini di una migliore identificazione del suolo oggetto di questo atto, le parti allegano sotto la lettera "C", una planimetria nella quale il suolo stesso risulta identificato con linea perimetrale rossa.

L'accesso alla zona innanzi descritta è assicurato da una striscia di terreno identificata nella pianta testè allegata con linea perimetrale bleu, convenendosi che su tale striscia il "CEINGE" potrà, per l'intera durata del contratto di locazione, esercitare qualunque diritto di passaggio di persone, automobili e materiali e sosta di autoveicoli, necessario per la realizzazione del centro e per il suo normale esercizio.

- Articolo 3 -

DURATA

La durata della locazione viene fissata in 30 (trenta) anni a partire dalla data di questo contratto.

- Articolo 4 -

PATTUIZIONI CONNESSE ALLA LOCAZIONE

Ai fini dell'attuazione degli scopi di ricerca di Ingegneria Genetica e Biotecnologie Avanzate e Biologia Molecolare e Genetica Molecolare, enunciati nella premessa di questo atto ed in esecuzione delle deliberazioni tutte ad esso allegate, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" consente che sul suolo descritto all'articolo 2, sia realizzato, nell'osservanza delle normative speciali concernenti le opere di competenza dello Stato e delle Amministrazioni Statali, un centro di ricerca applicata ed annessi relativi, destinati alla biologia molecolare e alla genetica molecolare, da parte del CEINGE - Biotecnologie Avanzate s.c. a r.l..

La locazione trentennale oggetto di questo contratto si estende quindi al centro ed annessi da edificarsi sul suolo descritto all'articolo 2 e ad ogni manufatto rientrante nell'ambito del futuro "Centro di Ingegneria Genetica".

Il centro sarà realizzato, nella prima fase, con il contributo già concesso dall'ex Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno ed oggi dal MURST alla stessa succeduto (o da altro ente che dovesse allo stesso subentrare e/o dallo stesso delegato), tramite il CEINGE con le provvidenze di cui all'ex P.S. 35 (Iniziativa: P.S. 35 - 126/IND) e con qualunque altro beneficio e/o finanziamento dedicato e/o applicabile, ivi incluso il contributo CEE di cui in premessa.

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" presta sin d'ora ogni consenso per la edificazione del centro del "CEINGE" sia in ordine alla richiesta di qualunque permesso, autorizzazione, visto, controllo ecc., sia in ordine alla concreta realizzazione degli edifici.

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" resta però totalmente estranea ai rapporti pubblici e privati che si instaureranno tra l'Ente appaltante e gli esecutori dei lavori e consequenzialmente nessun onere potrà gravare a suo carico per la progettazione, la costruzione e la gestione del "Centro di Ingegneria Genetica" e nessuna responsabilità potrà mai ad essa esser addebitata, sia per la fase della costruzione, sia per quella della gestione in connessione al presente atto.

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" resta ovviamente pure esonerata da ogni responsabilità per eventuali vizi (originari o sopravvenuti) degli edifici che saranno realizzati.

Si conviene infine che, dato il particolare contenuto di questo contratto, l'Università degli Studi "Federico II" non sarà tenuta alla manutenzione straordinaria degli immobili, né alle riparazioni di qualsiasi natura, manutenzione e ripara-

zione che, come sarà precisato in prosieguo, restano a totale carico del "CEINGE".

- Articolo 5 -

TERMINE DELLA LOCAZIONE - CONSEGUENZA

Poiché, in virtù della vigente normativa civilistica, le costruzioni che sorgeranno sul suolo apparterranno al proprietario di esso, allo scadere del termine della locazione il centro ed ogni altro manufatto all'epoca esistente dovrà essere consegnato all'Università degli Studi di Napoli "Federico II" in quanto unica ed esclusiva proprietaria del complesso di suolo e fabbricati.

Lo stato di conservazione delle costruzioni dovrà essere quello consequenziale ad una normale utilizzazione degli edifici nell'ambito delle finalità proprie del "CEINGE".

Nessun corrispettivo, ivi compreso quello di cui all'articolo 935 c.c., potrà mai competere al "CEINGE", per cui l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" rientrerà in possesso del complesso senza il pagamento di alcuna somma.

Eventuali pretese economiche di terzi collegate alla costruzione degli edifici dovranno essere soddisfatte dal "CEINGE", rimanendo anche in questo caso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" totalmente esonerata da qualunque responsabilità economica, ivi compresa quella consequenziale ad eventuali spese di giudizio per liti relative a reali o presunti diritti di terzi, con eccezione della liberazione del manufatto di cui all'art. 2, 1° comma, dai locatari e/o abusivi attualmente presenti e per cui già sono state iniziate le relative pratiche intese al fine desiderato di cui al successivo art. 8.

- Articolo 6 -

CANONE

Tenuto conto delle finalità istituzionali degli Enti intervenuti in questo atto, della presenza dell'Università quale socio del "CEINGE" e degli scopi che attraverso le pattuizioni qui racchiuse si intendono perseguire, il canone di locazione viene fissato per l'intera durata del contratto in una cifra simbolica di complessive lire 3.600.000 (tremilioneicentomila), pari a lire 120.000 (centoventimila) annue.

Il canone sarà corrisposto anticipatamente dal "CEINGE" all'Università degli Studi di Napoli "Federico II" a partire da una rata antecedente il primo gennaio 2000 e così annualmente, per i 30 (trenta) anni della locazione.

Sempre in considerazione delle finalità testè ricordate e della natura simbolica del canone non si farà luogo ad alcuna revisione di questo, pur in presenza di mutamenti del potere di acquisto della moneta.

- Articolo 7 -

OBBLIGHI DEL LOCATARIO

A carico del "CEINGE" sono posti:

-- gli oneri fiscali, che comunque dovessero colpire il suolo

oggetto del contratto e gli immobili che su di esso sorgerranno;

-- gli oneri e le spese consequenziali alla richiesta ed al rilascio delle autorizzazioni e/o dei pareri tecnici e/o amministrativi, comunque necessari per la realizzazione e l'agibilità degli immobili a costruirsi;

-- qualunque onere di ordinaria e straordinaria manutenzione (ivi compreso ogni tipo di riparazione) degli immobili che saranno realizzati sul suolo;

-- gli oneri inerenti alla gestione del Centro, nonché quelli consequenziali alla sua custodia ed alla buona conservazione dei beni che di esso faranno parte.

Il "CEINGE" resta inoltre espressamente obbligato a devolvere, senza alcun corrispettivo, all'atto del suo scioglimento e comunque della cessazione di ogni sua attività, alla "Università degli Studi di Napoli Federico II" tutti i beni mobili finanziati con l'intervento della ex Agensud, del MURST e di altri finanziamenti pubblici.

Tale obbligo concerne, ovviamente, i beni mobili residuati nel patrimonio del "CEINGE" all'epoca dello scioglimento o della conclusione di ogni sua attività.

- Articolo 8 -

OBBLIGHI DEL LOCATORE

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II":

-- a) prende atto che il suolo descritto all'articolo 2 di quest'atto è già nella detenzione del CEINGE, chiarendo che sono in corso azioni giudiziarie tese ad ottenere il materiale rilascio di alcuni immobili in esso rientranti;

-- b) si obbliga a garantire il pacifico godimento dei beni durante la locazione.

In ordine alle azioni giudiziarie a cui si è fatto cenno al punto "a" che precede, le parti si danno atto che il "CEINGE" non potrà ancora disporre del piccolo fabbricato rurale (così come delimitato in verde nella planimetria allegata sotto la lettera "C") poiché sono in atto procedure per la liberazione delle unità abitative che lo compongono.

In conseguenza il fabbricato medesimo verrà consegnato al "CEINGE" gradualmente o in unica soluzione, allorchè sarà stato liberato dagli occupanti a seguito delle azioni intraprese dalla "Università degli Studi di Napoli Federico II" e che la stessa si impegna a proseguire, sopportandone il relativo carico economico.

- Articolo 9 -

OBBLIGO DI DESTINAZIONE - SUBLOCAZIONE

Resta espressamente vietata:

-- a) qualunque ipotesi di mutamento di destinazione degli immobili che saranno realizzati sul suolo, e quindi del suolo stesso, talchè tutto dovrà - per l'intera durata della locazione - essere destinato unicamente a centro di ricerca in ingegneria genetica e biotecnologie avanzate, nonché in bio-

logia molecolare e genetica molecolare;

-- b) ogni ipotesi di sublocazione, totale o parziale, del suolo e degli immobili che su di esso sorgeranno.

Sono consentite unicamente utilizzazioni parziali degli immobili a costruirsi, da parte di Istituti, Dipartimenti o Facoltà Universitari e/o di Enti che svolgano attività di ricerca e/o trasferimento tecnologico complementare a quella del "CEINGE", previo opportuno accordo tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e il "CEINGE" e compatibilmente con lo svolgimento delle attività proprie del "CEINGE".

- Articolo 10 -

PATTUZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE DEL
CENTRO

Nella realizzazione degli edifici il "CEINGE" dovrà rispettare i seguenti aspetti progettuali:

-- recapito finale delle acque di scarico indipendente dal "2° Policlinico", con allacciamento diretto di tale scarico sulla rete fognaria urbana con un impianto di depurazione autonomo;

-- realizzazione di un percorso alternativo, esterno al "CEINGE", che dall'area dell'attuale impianto di depurazione del "2° Policlinico" conduca, a mezzo di idonea scaletta, al piazzale soprastante e quindi alla centrale di sollevamento, di modo che coloro i quali dovranno raggiungere la centrale di sollevamento, ubicata ad est ed in zona sottostante al "CEINGE", potranno disporre di una ulteriore scaletta che sarà ricavata lungo la scarpata secondo il percorso più conveniente;

-- raddoppio delle tubazioni dei sottoservizi che insistono nell'area in oggetto, e destinati al collegamento tra la centrale di sollevamento e l'impianto di depurazione del "2° Policlinico" o altra idonea sistemazione che consenta, in caso di guasto, quando il "CEINGE" sarà chiuso e/o impresenziato, agli addetti alla manutenzione di disporre della continuità del funzionamento degli impianti per il periodo necessario a riparare il guasto.

- Articolo 11 -

SPESE

Le spese e gli oneri fiscali di questo atto e qualunque convenzione di finanziamento (per la edificazione e/o l'attrezzatura del centro) cederanno ad esclusivo carico del "CEINGE", restando l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" esonerata da qualunque responsabilità in argomento.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno in pagine quindici di fogli quattro, ho dato lettura alle parti che lo approvano. Firmato:

FULVIO TESSITORE, FRANCESCO SALVATORE.

Paolo Aponte Notaio Sigillo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Segreteria Organi Collegiali

Allegato "A" all'atto
 Repertorio n. 5055
 Raccolta n. 1827

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA DEL 17/11/99

Magnifico Rettore Presidente	Prof. Fulvio Tessitore	Presente
	fino alla delibera n.10	
Pro-Rettore	Prof. Ovidio Mario Bucci	Presente
	si allontana alla delibera n.7 -	
	Rientra alla delibera n.8	
Segretario - Direttore Amministrativo	Dott. Tommaso Pelosi	Presente
Rappr. Direttori di Dipartimento	Prof. Giuseppe D'Alessio	Presente
	fino alla delibera n.27	
Rappr. Direttori di Dipartimento	Prof. Mario Mancini	Assente
Rappr. Proff. di I° Fascia	Prof. Guido Cella	Assente
Rappr. Proff. di I° Fascia	Prof. Massimo D'Apuzzo	Presente
Rappr. Proff. di I° Fascia	Prof. Lucio Palombini	Assente
Rappr. Proff. di I° Fascia	Prof. Bruno Preziosi	Presente
Rappr. Proff. di II° Fascia	Prof. Renata Cavaliere	Presente
Rappr. Proff. di II° Fascia	Prof. Luciano Gaudio	Presente
Rappr. Proff. di II° Fascia	Prof. Salvatore Miranda	Presente
Rappr. Proff. di II° Fascia	Prof. Carlo Vigorito	Presente
Rappr. dei Ricercatori	Dott. Angelo Genovese	Presente
	dalla Comunicazione B fino alla	
	delibera n.31	
Rappr. dei Ricercatori	Dott. Antonio Marzocchella	Presente
Rappr. dei Ricercatori	Dott. Nicola Pilone	Presente
	dalla Comunicazione B	
Rappr. dei Ricercatori	Dott. Alfredina Storchi	Presente
	fino alla delibera n.22	
Rappr. pers. tecnico-amministrativo	Sig. Mario Mannelli	Presente
Rappr. pers. tecnico-amministrativo	Sig. Luigi Quartuccio	Assente Giust.
Rappr. pers. tecnico-amministrativo	Dott. Federico Turano	Presente
	dalla Comunicazione B	
Rappr. degli studenti	Sig. Vittorio Accolla	Presente
	dalla comunicazione C	
Rappr. degli studenti	Sig. Mina Di Rubbo	Presente
	dalla delibera n.8 fino alla delibera	
	n.10	
Rappr. degli studenti	Sig. Felice Granisso	Assente
Rappr. degli studenti	Sig. Massimo Napolitano	Presente
Rappr. degli studenti	Sig. Nicola Pellegrino	Presente
	dalla delibera n.3	
Rappr. degli studenti	Sig. Adele Santoro	Presente
Rappresentante del M.U.R.S.T.	Dott. Sabatino Santangelo	Presente

CONTRATTI
 V RIPARTIZIONE



Consiglio di Amministrazione - Adunanza del 17/11/99 - Delibera N° 006

Rapp. C.N.R.	Prof.	Carlo Pedone	Assente
Rapp. della Regione	Dott.	Donato Cicenìa	Assente
Direzione Regionale delle Entrate	Dott.	Giuseppe Reale	Assente Giust.
		in sostituzione il Dott. Saverio Picarelli - Dalla Comunicazione B	

Assiste il Dott. Salvatore Staro, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

OMISSIS

9) PATRIMONIO

Deliberazione n. 006 del 17/11/99

Risoluzione del contratto per la locazione del suolo destinato alla costruzione del centro CEINGE e dell'immobile a costruirsi su esso - Stipula del nuovo contratto.

La V Ripartizione ha predisposto la seguente relazione:

Si ricorda al Consiglio che, a seguito di sue deliberazioni (n. 19 del 16.4.1984, n. 47 del 16.7.85, n. 35 del 14.7.86, n. 4 del 2.2.87, n. 45 del 9.11.87) il 21.6.1988 fu stipulato con la società consortile a r.l. C.E.I.N.G.E. un contratto trentennale in base al quale l'Ateneo cedeva in locazione circa 17.000 mq. di suolo di sua proprietà, nel complesso di Cappella dei Cangiani. Il contratto scadrà, pertanto, nel giugno 2018.

Su detto suolo il CEINGE - di cui l'Università è socio - avrebbe edificato un complesso per costruire un laboratorio per il potenziamento delle strutture di ricerca nel campo della biologia e della genetica molecolari, fruendo di agevolazioni finanziarie previste dal progetto speciale ricerca scientifica elaborato dal CIPE ex lege 183/76 (art.8) per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno giusta delibera n.9945 del Commissario di governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (15.7.86) e n.3766 del Comitato di gestione della citata Agenzia (27.5.87).

Alla scadenza della locazione, il complesso sarebbe poi stato acquisito in proprietà dall'Ateneo in quanto costruito su proprio suolo. Il canone simbolico di locazione è fissato in L. 120.000 annue.

Tanto premesso si comunica che il prof. Francesco Salvatore, quale presidente del CEINGE, ha trasmesso la nota in data 6 ottobre 1999 con la quale comunica che, con delibera n. 7518 del 29.10.98, la Giunta Regionale della Campania, nel concedere al CEINGE un contributo CEE per la costruzione del Centro, ha richiesto, ai fini dell'erogazione dei fondi, un atto notarile, debitamente trascritto, che sancisca un vincolo di destinazione d'uso di almeno 20 anni sulle opere da realizzarsi.

Poiché il contratto di locazione sopra indicato ha termine nel giugno del 2018, allo stato la garanzia richiesta non risulta documentabile, per cui il Presidente del CEINGE propone di risolvere anticipatamente il contratto in essere e di stipularne un altro, di durata trentennale - durata massima prevista dall'art.1573 del c.c. -, agli stessi patti e condizioni. Con delibera del 24.9.99 il C.d.A. del CEINGE ha autorizzato il prof. Francesco Salvatore a sottoscrivere un atto in tal senso.

Il Consiglio è chiamato a deliberare.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- ✓ *letta* la relazione soprascritta,


delibera

- ✓ di risolvere anticipatamente il contratto di locazione in essere con il CEINGE;
- ✓ di stipulare, con il predetto Consorzio nuovo contratto con durata trentennale, secondo lo schema contrattuale in essere ed agli stessi patti e condizioni oggi vigenti, per la locazione del suolo di proprietà dell'Ateneo sito in Napoli, località "Cappella dei Cangiani", esteso circa 17.000 (diciassettemila) metri quadrati, confinante:
- * a nord: con la Strada Comunale Santa Croce attualmente indicata anche con il toponimo di Strada Comunale Margherita;
 - * a est: con proprietà Buonocore/Capuozzo e Del Gaudio (p.lla 36 del foglio 50 del N.C.T. e/o 60 stesso foglio del N.C.E.U.);
 - * a sud: con altro suolo di proprietà della stessa "Università degli Studi di Napoli" (porzione delle particelle 38 e 60 del foglio 50 del N.C.T.);
 - * a ovest: ancora con suolo della "Università degli Studi di Napoli" (porzione della particella 35 stesso foglio).
- ✓ di conferire al Rettore tutti i poteri per l'esecuzione della presente deliberazione ivi incluso di apportare al contratto le modifiche di ordine formale che non ne stravolgano il contenuto.

OMISSIS

IL DIRETTORE AMM.VO
Tommaso PELOSI

PER COPIA CONFORME
IL CAPO DELL'UFFICIO
DOTT.ssa LUISA PERRETTI



IL RETTORE
Fulvio TESSITORE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CdA CEINGE DEL 24 SETTEMBRE
1999

L'anno 1999 addì 24 settembre, alle ore 9.00, si è riunito presso la sede della Presidenza della Camera di Commercio I.A.A., alla Via S. Aspreno n. 2 in Napoli, il Consiglio d'Amministrazione del CEINGE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente della Società

- Stato di avanzamento iter progetto Centro
- Stato di avanzamento delle attività di ricerca e formazione
- Esigenze di acquisti

2) Comunicazioni del Presidente del CTS



3) Eventuali delibere sui punti 1 e 2

4) Stato di avanzamento Progetto BMAPST

5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori: Prof. FRANCESCO SALVATORE, Presidente della Società, i Consiglieri: Ing. FAUSTO CORACE, Dr. ROBERTO MINICOCI, Ing. PIETRO FUGLIA, Dr. FABRIZIO MARZANO, Prof. PAOLO POLLICE, Prof. LUDOVICO SORRENTINO, I sindaci effettivi: Dr. GIOVANNI VOJELLO (Presidente del Collegio Sindacale), Dr. ARNALDO CERVO, il Presidente onorario: Prof. GIUSEPPE D'ALESSIO, Assenti giustificati: i consiglieri: Prof. GIUSEPPE VITTORIO SILVESTRINI, Dr. FRANCESCO VERONE, il Sindaco Dr. GIANFRANCO SAVA, il Presidente del CTS Prof. G. GERACI.

Il Prof. Salvatore, in qualità di Presidente, constata la validità della seduta, chiama il Prof. Giovannangelo Oriani a svolgere le funzioni di Segretario.



Punto 1) dell'o.d.g. - Comunicazioni del Presidente della Società

- Stato di avanzamento dell'iter del progetto di adeguamento del Centro




Giuseppe



Il Presidente riferisce altresì

che, ai fini dell'erogazione dei fondi CE, è necessario: a) stipulare una polizza fidejussoria a garanzia delle anticipazioni previste e b) vincolare per almeno venti anni la destinazione d'uso dell'immobile a costruirsi. Per quest'ultimo aspetto il Presidente sottolinea l'opportunità che il CEINGE proceda a rinnovare con l'Università degli Studi "Federico II" il contratto di



locazione ultranovennale per il suolo e il nuovo centro da costruire, la cui scadenza, prevista per il 1/9/2018, non permetterebbe al CEINGE di fornire alla Regione la garanzia di un vincolo almeno ventennale

Dopo approfondita discussione il C.d.A. all'unanimità delibera di:



Missis

c) di autorizzare il Presidente della Società a stipulare con l'Università degli Studi "Federico II", in vece, conto, interesse e rappresentanza della società, un nuovo contratto di locazione ultranovennale per il suolo su cui sorgerà il nuovo Centro di Ricerca CEINGE e per l'immobile su di esso a costruirsi e a sottoscrivere il suddetto atto determinandone la forma giuridica, l'oggetto, la durata, il corrispettivo e quant'altro necessario o richiesto per la validità dello stesso, dando fin d'ora per rato ed approvato il suo operato.

Non essendovi altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:15

Del che è verbale.

Il Presidente

Prof. Francesco Salvatore

Il Segretario

Prof. Giovannangelo Oriani

Giovannangelo Oriani


Attesto lo sottoscritto dottor Luigi MAURO, Notaio in
Napoli, con studio alla via Bracco, 15/A, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che il pre-
sente estratto è esattamente conforme a quanto leggesi
alle pagine ... *179 - 180 - 181 e 187* ... *relativa a loco OT. 815*
del Libro *Verbo del Consiglio di Amministrazione*
della Società *DENGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.p.A.*
consede in Hotel alle vie degli Annunziati
debitamente vidimato, esibitomi e restituito previo confronto.

Napoli, *30* Novembre *1999*



Luigi Mauro

Allegato "C" all'atto
Repertorio n. 5055
Raccolta n. 1897



*Scienze
in viale
di viale
di viale*

AREA DI SERVIZIO COMUNE A UNIVERSITÀ E SCIENZE

Certifico io sottoscritto dottor PAOLO APONTE,
notaio in Napoli, che questa copia, composta
di 11 pagine, è conforme all'originale. Si rilascia
per uso *causale*
Napoli, 26 febbraio 2007

Paolo Aponte

